ERCOLE. Ringrazio cordialmente l'onorevole relatore, e creda la Camera che queste spiegazioni erano necessarie, perchè l'articolo lasciava qualche dubbio. Ma dopo le franche ed esplicite dichiarazioni dell'onorevole relatore non vi può essere più dubbio alcuno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 5 e lo rileggo:

« Per il secondo anno del biennio il contribuente potrà chiedere la rettificazione del reddito iscritto nel primo anno. In tal caso l'accertamento precedente cessa di avere effetto per il secondo anno riguardo a tutti i redditi tanto per l'agente, quanto per il contribuente. »

Coloro che lo approvano sono pregati di alzarsi.

(È approvato.)

« Art. 6. Per i redditi che sorgono dopo il 30 giugno la denunzia si fa entro il termine di sei mesi se si tratta di redditi incerti, entro il termine di un mese se si tratta di redditi in somma definita. »

A quest'articolo l'onorevole Visocchi ha proposto il seguente emendamento:

« I redditi sorti in fra l'anno saranno denunziati durante il mese di giugno di ciascun anno, e la tassa dovuta pei mesi dell'anno in corso sarà riscossa nei ruoli ordinari dell'anno susseguente.

« Sarà in facoltà dei contribuenti di adottare simile sistema anche per lo sgravio d'imposta pei redditi cessati. »

La Commissione lo accetta?

GRIMALDI, *relatore*. Non lo accetta.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

L'onorevole Visocchi ha facoltà di parlare per svolgere il suo emendamento.

VISOCCHI. Io vidi con molta soddisfazione come nel progetto di legge che è sottoposto alla nostra approvazione, il ministro con l'articolo 3 abbia proposto che gli accertamenti ordinari siano fatti di biennio in biennio, e ciò, siccome è dichiarato nella relazione, a solo oggetto di risparmiare una perdita di tempo e soverchia noia ai contribuenti.

Io mi congratulo cordialissimamente con l'onorevole ministro Depretis perchè per l'opera sua si incomincia nelle leggi italiane a tener conto del tempo dei cittadini.

Procedendo in quest'ordine d'idee, a me parve che se si consentiva che gli accertamenti annuali si dovessero d'ora innanzi fare di due anni in due anni, molto più a ragione si dovesse concedere di fare una sola volta all'anno l'accertamento dei redditi che sorgono dopo l'ultima *rivela*.

È appunto questa la ragione dell'articolo che ho avuto l'onore di proporre alla Camera in sostituzione di quello del Ministero, e il suo effetto sarebbe che il contribuente sia tenuto a rivelare il suo reddito, in qualunque tempo sorga, in una volta sola, a quelle epoche stabilite per le rivele ordinarie, ed in tal tempo solo ne sia fatto il relativo accertamento: la tassa poi pei mesi dell'anno in corso, invece di pagarsi per mezzo di ruoli suppletivi, sia riscossa coi ruoli ordinari dell'anno susseguente.

Vogliate considerare, o signori, come stando alle vigenti disposizioni di legge, allorchè un reddito sorge, tosto il contribuente deve farne la denunzia, dopo un mese se è di categoria *A*, dopo sei mesi se è di categoria *B* e *C*; se egli non fa questa denunzia, cade in multa; ed allora l'agente deve fare la notificazione, il contribuente deve fare una risposta, si dà luogo ad un accordo coll'agente, e se questo non potesse seguire, si fa ricorso alla Commissione di sindacato; infine viene l'accertamento, dopo l'accertamento si fa un ruolo suppletivo. Con ciò, o signori, notate bene quante noie, quanti viaggi, quanto tempo trascorso a danno del contribuente. Notate ancora come le agenzie sono sempre intorno a queste variazioni, e ripeterò una parola ottimamente detta da uno dei membri della Commissione ministeriale per le modifiche sull'imposta di ricchezza mobile, cioè che « questa tassa è sempre in uno stato di gestazione. »

Ora, in vista di questi andirivieni, di questi perditempi, di tutte queste molestie e noie, io pregherei l'onorevole signor ministro a voler accettare il mio articolo, anche considerando che il medesimo non può produrre assolutamente nessun nocumento all'erario, perchè non si tratta d'altro che di esigere nel 1878, per esempio, la tassa dei redditi che sono sôrti infra l'anno 1877. Potrebbe accadere che un industriante, che nel 1877 cominciò un'industria, fallisse in dicembre, e nel 1878 non lo si trovasse in condizione di soddisfare l'imposta. Io comprendo questo, ma dico che possiamo rinunciare all'imposta la quale cade su questi redditi che io paragonerei ai feti nati non vitali; è da ritenere che anche colle forme ora in vigore non si arriverebbe a riscuotere l'imposta sopra redditi cosiffatti.

Si dice da alcuno che il sistema da me proposto verrebbe a carico dei contribuenti, perchè in tal modo essi in un anno medesimo debbono pagare non solo l'imposta corrente, ma anche quella liquidata pei mesi dell'anno antecedente.

Io dico, o signori, che questa piccola difficoltà nella contribuzione è compensata largamente dal risparmio di tempo, e molto più dall'evitare le multe e le noie ed inquietudini a cui sono soggetti col sistema attuale.

GRIMALDI, *relatore*. In una discussione di legge di